

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
SEZ. CIV. VII
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Milano, avv. Sonia Elisabetta Giannelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 20388/2019 di Ruolo Generale promossa da:

MUTUATARIO (C.F. OMISSIS), residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS)

-attore-

CONTRO

BANCA S.P.A. (PIVA OMISSIS), sede legale in (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS)

-convenuta -

OGGETTO: contratto di finanziamento

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: come da foglio di precisazione allegato.

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di precisazione allegato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, MUTUATARIO ha convenuto in giudizio la BANCA SPA per sentirla condannare, previa declaratoria del diritto alla restituzione dei costi non maturati del finanziamento, alla restituzione della somma complessiva di euro 2.534,77, con vittoria delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

L'attore ha dedotto:

a) Di avere concluso nel maggio 2007 con BANCA SPA il contratto di finanziamento n. OMISSIS, contro cessione del quinto dello stipendio, per euro 34.915,20, da restituire in 120 rate mensili, pagando anticipatamente le Commissioni di intermediazione creditizia (euro 3.531,24) ed i costi assicurativi o di garanzia (euro 1.712,90);

b) Di avere estinto anticipatamente il finanziamento nel mese di giugno 2012, maturando così il diritto alla restituzione di euro 2.534,77, di cui euro 1.765,62 per commissioni di intermediazione creditizia (euro 3.531,24/120*60) ed euro 856,44 per costi assicurativi o di garanzia (euro 1.712,90/120*60), senza tuttavia ottenerne la liquidazione, avendo ricevuto il rimborso unicamente delle commissioni bancarie per euro 82,79 (già dedotti dalla richiesta).

L'attore chiedeva, pertanto, che il Giudice di Pace condannasse BANCA Spa alla restituzione delle predette somme.

BANCA SPA si è costituita in giudizio con comparsa depositata l'8 aprile 2019, contestando le domande e concludendo per il loro rigetto, principalmente sul presupposto dell'inapplicabilità alla fattispecie del nuovo art. 125 sexies TUB e, quanto alla quota assicurativa, per carenza di legittimazione passiva.

Alla prima udienza dell'8 aprile 2019 il Giudice, d.ssa Mollica, concedeva i termini per le memorie ex art. 320 c.p.c. e, all'esito, alla successiva udienza del 6 febbraio 2020, così fissata a seguito di rinvio di ufficio e riassegnazione definitiva del fascicolo alla d.ssa Giannelli, le

Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Sonia Elisabetta Giannelli, con sentenza n. 2665 del 22 aprile 2021

parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, che, a seguito di ulteriore rinvio per l'emergenza COVID-19, veniva celebrata il 15 marzo 2021. Alla predetta udienza, ritirati i fogli di precisazione delle conclusioni e le note conclusive, unitamente a nuove sentenze intervenute in cause analoghe, la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda di parte attrice è infondata e non merita accoglimento.

Il contratto di finanziamento per cui è causa, stipulato nel 2007, è stato sottoscritto nella vigenza della disciplina prevista dall'art. 125 TUB previgente (D.lgs. 385/1993), che regolava le conseguenze giuridiche dell'estinzione anticipata statuendo unicamente il diritto all' *"equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR"*.

Nel nuovo TUB, in vigore dal 2010 (e non applicabile nel caso di specie per il principio di irretroattività della legge), invece, la nozione generica di "equa riduzione" è stata sostituita con quella di "riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e i costi dovuti per la vita residua del contratto".

Ora, è circostanza nota che il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) non sia mai intervenuto a dare attuazione a quanto disposto dal suddetto precetto normativo, ragion per cui ha continuato a trovare applicazione il DM Tesoro

8.7.1992, il cui art. 3 stabiliva il diritto del consumatore all'adempimento anticipato mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo. Il riferimento agli oneri maturati fino all'estinzione anticipata come oggetto dell'obbligo di pagamento del consumatore (se ancora non pagati) o limite alla rimborsabilità del pagamento (se già eseguito), precorre la successiva distinzione tra costi *up front*, attinenti la fase preliminare e formativa del regolamento negoziale e non rimborsabili (es. spese di istruttoria o di stipula, esame documenti, etc...) e costi *recurring*, cioè relativi alla fase esecutiva del contratto e ricorrenti per la durata del contratto, che sono rimborsabili (es.: gli interessi sulle rate scadute, le commissioni finanziarie ed accessorie, le spese di assicurazione divise per il numero di rate).

Non si applica, invece, l'art. 125 sexies del TUB riformato, che ha inoltre previsto (comma 2) che *"In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto"*.

E, pertanto, in applicazione della normativa vigente *ratione temporis* e non essendo intervenuto il CICR ad attuare il contenuto precettivo dell'art. 125 previgente, **deve ritenersi soluzione pienamente compatibile con il quadro legislativo una riduzione del credito consistente nella non debenza degli interessi scalari residui, atteso che solo con l'introduzione dell'art. 125 sexies TUB riformato è stato riconosciuto al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto di ottenere una riduzione del costo totale del credito in misura corrispondente agli interessi ed ai costi dovuti per la durata residua del credito** (sul punto vedi Corte App. Salerno n.857/2018).

Nel caso di specie, inoltre, l'art. 2 del contratto di finanziamento prodotto (doc. 2 attore) prevede che *"in caso di anticipata estinzione del presente prestito, per tutte quelle rate non ancora scadute, il capitale residuo sarà aggiornato, in Considerazione del Tasso Annuo*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Sonia Elisabetta Giannelli, con sentenza n. 2665 del 22 aprile 2021

Nominale del prestito, mentre gli importi indicati nel successivo art. 7 e alle lettere a), b), c), d) e f) di cui all'art. 1.1. del presente contratto non saranno rimborsabili. Il cedente sarà altresì tenuto al rimborso delle rate insolute, salvo prova dell'avvenuto pagamento, oltre che dell'1% del capitale residuo, eventuali interessi di mora, spese sostenute comunque non superiori ad euro 152,00". La non rimborsabilità dei costi indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f) (commissioni di istruttoria, commissioni di intermediazione creditizia, oneri erariali, altre spese amministrative forfettarie, costi assicurativi di garanzia e rivalsa oneri richiesti al datore di lavoro) è riprodotta anche nel documento di sintesi, pure recante la sottoscrizione dell'attore.

Parte attrice, tuttavia, afferma di avere diritto al rimborso di euro 1.765,62 per commissioni di intermediazione creditizia (euro 3.531,24/120*60) ed euro 856,44 per costi assicurativi o di garanzia (euro 1.712,90/120*60) nonostante tali importi, previsti nel contratto alle lettere b) ed e) del contratto, siano espressamente definiti come non rimborsabili dal contratto *inter partes*.

In buona sostanza, siamo di fronte ad una **clausola di rinuncia al rimborso contrattualmente prevista, che appare pienamente valida ed efficace, in quanto sottoscritta doppiamente dal cliente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. e senza profili di vessatorietà ex art. 33 comma I e II Cod. Consumo.** Peraltro l'art. 33 lett. g) **Codice consumo** (che ritiene vessatorie le clausole che hanno come oggetto o effetto "di riconoscere al solo professionista e non anche a consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto"), **non consente di ritenere vessatoria la clausola di rinuncia al rimborso, dal momento che nel caso di specie è il consumatore ad avere esercitato il recesso.** Deve ritenersi corretto, in conclusione, il conteggio estintivo della Banca (doc.3) e non vi sono ulteriori somme da rimborsare all'attore.

Il rigetto della domanda attorea rende superflua ogni ulteriore indagine circa la ricorrenza di costi up front e recurring e il difetto di legittimazione passiva, questioni che vengono assorbite.

Le ragioni della decisione, la natura della controversia ed i contrasti giurisprudenziali esistenti costituiscono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PQM

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e istanza respinta, così provvede:

rigetta la domanda formulata in giudizio da MUTUATARIO.

Compensa le spese tra le parti.

Milano, 1 aprile 2021

Il Giudice di Pace
Sonia Elisabetta Giannelli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*